

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 124h del 29 OTT. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 122 del 29 OTT. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 15/PA del 03-08-2019 di € 3.225,89 di cui € 2.644,17 imponibile ed € 581,72 per IVA. Dr. Alfonso Munda. Onorario Revisore dei conti dal 01-01-2016 al 24-05-2016. Decreto di nomina n. 107 del 13-04-2015.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i;
- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

CONSIDERATO che il Dr. Alfonso Munda è stato a suo tempo nominato quale componente del collegio dei revisori dei Conti dell'IRSAP, con estensione dell'incarico anche agli ex Consorzi in Liquidazione all'epoca gestioni separate IRSAP, e pertanto fino all'adozione della L.R. 8/2016

CONSIDERATO che a suo tempo il Dr. Alfonso Munda ha prodotto la fattura n. 07-2016 FE del 31/03/2016 relativa alle prestazioni professionali svolte per il periodo dall'11/06/2015 al 31/12/2015 a titolo di revisore contabile in favore del Consorzio;

PRESO ATTO che il Dr. Munda ha promosso ricorso per D.I al fine di ottenere il pagamento di detta fattura e che l'Ente ha promosso opposizione a tale atto monitorio in osservanza ai contenuti della direttiva resa dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive con nota prot. 10401 del 21/02/2017;

VISTA la sentenza n. 243/2019 del Giudice di Pace di Ragusa che ha rigettato l'opposizione consortile e ha decretato che tali compensi per l'attività di revisore dei conti dell'ex gestione separata IRSAP di Ragusa sono dovuti;

VISTA la fattura elettronica n. 15/PA del 03-08-2019 di € 3.225,89 di cui € 2.644,17 come imponibile ed € 581,72 come IVA fatta pervenire dal Dr. Alfonso Munda come onorario per attività di Revisore dei Conti per il periodo che va dal 01-01-2016 al 24-05-2016 giusto decreto di nomina del Presidente della Regione Sicilia n. 107 del 13-04-2015;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente al fine di evitare ulteriori azioni monitorie anche alla luce della predetta sentenza;


CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura elettronica n. 15/PA del 03-08-2019 di € 3.225,89 di cui € 2.644,17 come imponibile ed € 581,72 come IVA in favore del Dr. Alfonso Munda per l'attività di componente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione-gestione separata IRSAP, per il periodo che va dal 01-01-2016 al 24-05-2016, data di decadenza dell'incarico a seguito dell'approvazione della L.R 8/2016 che ha abolito le gestioni separate;

RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 1059 del 22-03-2019;

DETERMINA

1. di impegnare sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa la somma complessiva di € 3.225,89;
2. di liquidare e pagare al Dr. Alfonso Munda la somma di € 2.644,17 quale onorario per l'attività di Revisore dei Conti del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione-gestione separata IRSAP, per il periodo che va dal 01-01-2016 al 24-05-2016, a saldo della fattura elettronica n. 15/PA del 03-08-2019 mediante accredito tramite bonifico bancario su c/c codice IBAN IT 9000503617002CC0021044162 della Banca Agricola Popolare di Ragusa;
3. effettuare il pagamento di € 581,72 come IVA nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 3.225,89 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza;

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 72M9U
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF53BO
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00957410889
Codice fiscale: MNDLNS60B26H163J
Nome: ALFONSO
Cognome: MUNDA
Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)



Dati della sede

Indirizzo: VIA RAGAZZI DEL 99 N. 10
CAP: 97100
Comune: Ragusa
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: alfmund@tin.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00119380889
Denominazione: Consorzio A.S.I. Ragusa in Liquidazione

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale Cesare Zipelli S.n.c.
CAP: 97100
Comune: Ragusa
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-08-03** (03 Agosto 2019)
Numero documento: **15/PA**
Importo totale documento: **3225.89**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **508.49**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC06** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **101.70**
Imponibile previdenziale: **2542.47**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **10**
Descrizione bene/servizio: **Onorario per attività di Revisore dei Conti (decreto di nomina n. 107 del 13/4/2015 del Presidente della Regione Sicilia) dal 01/01/20165 al 24/05/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2542.47**
Valore totale: **2542.47**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2644.17**
Totale imposta: **581.72**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-03** (03 Agosto 2019)
Importo: **2717.40**
Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA**
Codice IBAN: **IT9000503617002CC0021044162**

PROTOCOLLO N° 1028 DEL 18/02/2019



Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa

N. 243/1P Sentenza
N. 676/17 Reg. Gen.
N. 209/1P Reg.
In decisione
25.02.2019
Depositata e pubblicata
15.4.2019
N. 1751/1P Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Salvatore Lo Cicero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 676/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo" promossa

DA

CONSORZIO ASI DI RAGUSA - in liquidazione (00119380889), con sede a Ragusa, zona industriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presumibilmente elettivamente domiciliato a Ragusa, presso lo studio dell'avv. Guido Ottaviano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

opponente

CONTRO

MUNDA ALFONSO (MND LNS 60B26 H163J), nato a Ragusa il 26 febbraio 1960, elettivamente domiciliato a Ragusa, via Dalla Chiesa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Frasca, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ingiunzione depositato l'1 febbraio 2017

opposto

CONCLUSIONI

Come in atti precisate dalle parti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla legge n. 69/09)

1.1. Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per *relationem* (cfr. Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d. lgs. n.



5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: "*La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito*"); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

1.2. Appare utile premettere che con la notificazione, a mezzo p.e.c. in data 20 marzo 2017 al procuratore domiciliatario di Munda Alfonso, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Consorzio Asi in liquidazione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 57/2017 emesso su istanza del predetto Munda nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Ragusa in data 2 febbraio 2017 e notificato il successivo 15 febbraio 2017, per la somma di euro 4.337,20, oltre interessi, quale credito dovuto a titolo di compensi per le funzioni di componente del Collegio Sindacale dei Consorzi Asi in liquidazione - gestione separata IRSAP.

Avvenuta la costituzione in giudizio del professionista opposto e conclusa l'istruzione con la sola documentazione versata in atti, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 25 febbraio 2016, veniva posta in decisione.

2.1. Sulla scorta della fattura emessa - accompagnata dai relativi documenti fondanti la legittimità della stessa - prodotti in sede monitoria, deve rilevarsi



che il professionista ricorrente chiede il compenso maturato a titolo dell'onorario a lui dovuto per l'attività svolta come revisore dei conti per il periodo 11 giugno 2015 – 31 dicembre 2015, determinato sulla base di tabelle legislativamente previste.

Parte opponente sostiene in citazione, sostanzialmente, di non dover pagare la somma ingiunta in quanto il revisore opposto non ha ricevuto tale incarico dal Consorzio opponente.

2.2. Ciò posto, tenuto conto che parte opponente non contesta l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali e che le somme ingiunte sono predeterminate per legge, occorre verificare sulla scorta della documentazione prodotta la legittimità dell'attività svolta da Munda Alfonso.

Non può essere posto in dubbio che Munda Alfonso è stato componente del Collegio dei revisori dell'Irsap a seguito di bando pubblico della Regione siciliana e che abbia espletato la sua attività per il periodo di cui si è chiesto il compenso. Le circostanze - documentate con la produzione in atti, cui per maggiore completezza e specificazione si rimanda - che i Consorzi Asi sono passati nella gestione a contabilità separata dell'Irsap e che, nonostante tale gestione appartenga al Direttore generale di tale organismo, i controlli e vigilanza restano degli assessorati regionali competenti, in uno al fatto che le competenze dei Revisori dei conti sono state estese al controllo anche dei (soppressi) Consorzi Asi, forniscono il quadro normativo legittimante la richiesta del compenso monitoriamente azionata dal ricorrente.

Non è stata data alcuna prova da parte dell'opponente sulla corresponsione di somme per il titolo cui è controversia.

In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l'opposizione rigettata. A seguito di tale rigetto, il decreto ingiuntivo opposto acquista definitivamente efficacia esecutiva, che viene dichiarata con la sentenza.

3. Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Per la determinazione del compenso dell'opposto si applicano i parametri determinati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 2-4-2014, in vigore dal 3 aprile 2014), nelle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Va liquidato anche il rimborso spese forfettarie, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, comma 10, legge n. 247/2012), seguita



dall'art. 2 del d.m. attuativo (d.m. 55/14) il quale lo quantifica nella misura massima del 15 per cento dei compensi.

La lettura dell'art. 4 del citato d.m. e la valutazione complessiva dei criteri ivi indicati, tenuto conto della tabella n. 1 per i giudizi avanti al Giudice di Pace (scaglione fino a euro 5.200), inducono a liquidare per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, la somma di euro 900,00, così determinata applicando sui valori medi una riduzione in ragione della non rilevante attività difensiva svolta.

Per Questi Motivi

il Giudice Onorario di Pace, definitivamente decidendo nella causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2017 - emesso in data 2 febbraio 2017 dal Giudice di Pace di Ragusa su istanza di Munda Alfonso - promossa dal Consorzio Asi, in liquidazione, contro il citato Munda Alfonso con atto di citazione del 20 marzo 2017:

RIGETTA l'opposizione e conferma, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone definitivamente la esecutorietà.

CONDANNA il Consorzio Asi in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'opposto le spese processuali, che si liquidano in Eur. 900,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 %, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Ragusa, il 12 luglio 2019

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Salvatore Lo Cicero

UFFICIO GIUDICE DI PACE RAGUSA
15 LUG 2019
DEPOSITATO OGGI

DEPOSITATO OGGI
15/07/2019
Munda

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 72M9U
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF53BO
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00957410889
Codice fiscale: MNDLNS60B26H163J
Nome: ALFONSO
Cognome: MUNDA
Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)



Dati della sede

Indirizzo: VIA RAGAZZI DEL 99 N. 10
CAP: 97100
Comune: Ragusa
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: alfmund@tin.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00119380889
Denominazione: Consorzio A.S.I. Ragusa in Liquidazione

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale Cesare Zipelli S.n.c.
CAP: 97100
Comune: Ragusa
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-03 (03 Agosto 2019)
Numero documento: 15/PA
Importo totale documento: 3225.89

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 508.49
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC06 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 101.70
Imponibile previdenziale: 2542.47
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice articolo
Valore: 10
Descrizione bene/servizio: **Onorario per attività di Revisore dei Conti (decreto di nomina n. 107 del 13/4/2015 del Presidente della Regione Sicilia) dal 01/01/20165 al 24/05/2016**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2542.47
Valore totale: 2542.47
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2644.17
Totale imposta: 581.72
Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-03 (03 Agosto 2019)
Importo: 2717.40
Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA**
Codice IBAN: **IT9000503617002CC0021044162**

PROTOCOLLO N° 1028 DEL 18/02/2019



N. 243/1P Sentenza
N. 676/17 Reg. Gen.
N. 209/1P Reg.
In data 25-02-2019
Depositata e pubblicata
15-7-2019
N. 1751/1P Cron.

Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Salvatore Lo Cicero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 676/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo" promossa

DA

CONSORZIO ASI DI RAGUSA - in liquidazione (00119380889), con sede a Ragusa, zona industriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presumibilmente elettivamente domiciliato a Ragusa, presso lo studio dell'avv. Guido Ottaviano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione **opponente**

CONTRO

MUNDA ALFONSO (MND LNS 60B26 H163J), nato a Ragusa il 26 febbraio 1960, elettivamente domiciliato a Ragusa, via Dalla Chiesa n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Frasca, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ingiunzione depositato l'1 febbraio 2017 **opposto**

CONCLUSIONI

Come in atti precisate dalle parti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla legge n. 69/09)

1.1. Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per *relationem* (cfr. Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d. lgs. n.



5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: "*La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito*"); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

1.2. Appare utile premettere che con la notificazione, a mezzo p.e.c. in data 20 marzo 2017 al procuratore domiciliatario di Munda Alfonso, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Consorzio Asi in liquidazione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 57/2017 emesso su istanza del predetto Munda nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Ragusa in data 2 febbraio 2017 e notificato il successivo 15 febbraio 2017, per la somma di euro 4.337,20, oltre interessi, quale credito dovuto a titolo di compensi per le funzioni di componente del Collegio Sindacale dei Consorzi Asi in liquidazione - gestione separata IRSAP.

Avvenuta la costituzione in giudizio del professionista opposto e conclusa l'istruzione con la sola documentazione versata in atti, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 25 febbraio 2016, veniva posta in decisione.

2.1. Sulla scorta della fattura emessa - accompagnata dai relativi documenti fondanti la legittimità della stessa - prodotti in sede monitoria, deve rilevarsi



che il professionista ricorrente chiede il compenso maturato a titolo dell'onorario a lui dovuto per l'attività svolta come revisore dei conti per il periodo 11 giugno 2015 – 31 dicembre 2015, determinato sulla base di tabelle legislativamente previste.

Parte opponente sostiene in citazione, sostanzialmente, di non dover pagare la somma ingiunta in quanto il revisore opposto non ha ricevuto tale incarico dal Consorzio opponente.

2.2. Ciò posto, tenuto conto che parte opponente non contesta l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali e che le somme ingiunte sono predefinite per legge, occorre verificare sulla scorta della documentazione prodotta la legittimità dell'attività svolta da Munda Alfonso.

Non può essere posto in dubbio che Munda Alfonso è stato componente del Collegio dei revisori dell'Irsap a seguito di bando pubblico della Regione siciliana e che abbia espletato la sua attività per il periodo di cui si è chiesto il compenso. Le circostanze - documentate con la produzione in atti, cui per maggiore completezza e specificazione si rimanda - che i Consorzi Asi sono passati nella gestione a contabilità separata dell'Irsap e che, nonostante tale gestione appartenga al Direttore generale di tale organismo, i controlli e vigilanza restano degli assessorati regionali competenti, in uno al fatto che le competenze dei Revisori dei conti sono state estese al controllo anche dei (soppressi) Consorzi Asi, forniscono il quadro normativo legittimante la richiesta del compenso monitoriamente azionata dal ricorrente.

Non è stata data alcuna prova da parte dell'opponente sulla corresponsione di somme per il titolo cui è controversia.

In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l'opposizione rigettata. A seguito di tale rigetto, il decreto ingiuntivo opposto acquista definitivamente efficacia esecutiva, che viene dichiarata con la sentenza.

3. Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Per la determinazione del compenso dell'opposto si applicano i parametri determinati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 2-4-2014, in vigore dal 3 aprile 2014), nelle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Va liquidato anche il rimborso spese forfettarie, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, comma 10, legge n. 247/2012), seguita

III



dall'art. 2 del d.m. attuativo (d.m. 55/14) il quale lo quantifica nella misura massima del 15 per cento dei compensi.

La lettura dell'art. 4 del citato d.m. e la valutazione complessiva dei criteri ivi indicati, tenuto conto della tabella n. 1 per i giudizi avanti al Giudice di Pace (scaglione fino a euro 5.200), inducono a liquidare per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, la somma di euro 900,00, così determinata applicando sui valori medi una riduzione in ragione della non rilevante attività difensiva svolta.

Per Questi Motivi

il Giudice Onorario di Pace, definitivamente decidendo nella causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2017 - emesso in data 2 febbraio 2017 dal Giudice di Pace di Ragusa su istanza di Munda Alfonso - promossa dal Consorzio Asi, in liquidazione, contro il citato Munda Alfonso con atto di citazione del 20 marzo 2017:

RIGETTA l'opposizione e conferma, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone definitivamente la esecutorietà.

CONDANNA il Consorzio Asi in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'opposto le spese processuali, che si liquidano in Eur. 900,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 %, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Ragusa, il 12 luglio 2019

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Salvatore Lo Cicero

UFFICIO GIUDICE DI PACE RAGUSA
15 LUG 2019
DEPOSITATO OGGI

Stampa: UFFICIO GIUDICE DI PACE RAGUSA
Handwritten signature: Munda